

di Avv.to Rosa Bertuzzi

ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLE CAVE: POSIZIONE DI GARANZIA DEL DIRETTORE RESPONSABILE

Corte di Cassazione, III Sez. Pen. – Sentenza n. 31513 del 18 Agosto 2026

La posizione di garanzia del direttore responsabile della cava si estende agli obblighi di vigilanza sulle modalità di coltivazione e sulle condizioni di sicurezza del sito.

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione, ha ribadito un principio di particolare rilievo per le imprese che operano nel settore estrattivo: **la posizione di garanzia del direttore responsabile di una cava può estendersi anche agli aspetti connessi alle modalità e all'estensione della coltivazione, quando queste incidano sulla sicurezza del cantiere e sulla stabilità delle aree interessate.**

La vicenda riguardava un movimento franoso verificatosi nell'area di una cava, rispetto al quale era stata accertata una coltivazione oltre i limiti consentiti, con l'estrazione di ingenti quantità di materiale mediante mezzi meccanici. Secondo i giudici, tale condotta aveva alterato i parametri di sicurezza, esponendo a rischio non soltanto i lavoratori, ma anche soggetti estranei all'attività lavorativa.

La Cassazione ha ritenuto corretta l'individuazione della posizione di garanzia del direttore responsabile, chiamato a vigilare sull'attività della cava e, in relazione all'effettiva consistenza dell'attività estrattiva, a *“richiedere non solo il rispetto dei confini di coltivazione della cava, ma, in ogni caso, che venissero apprestati nuovi modelli di sicurezza parametrati all'effettiva consistenza ed estensione dell'attività di estrazione, predisponendo nuovi studi ed elaborazioni che accertassero la stabilità delle aree e dei versanti interessati”*. La pronuncia evidenzia quindi come, nel settore estrattivo, il rispetto dei limiti autorizzativi e dei confini di coltivazione non costituisca un profilo meramente amministrativo: le modalità concrete di esercizio della cava possono assumere una diretta rilevanza sotto il profilo della prevenzione degli infortuni e della responsabilità penale.

Si conclude, pertanto, che è necessario prestare attenzione nell'individuazione dei compiti e delle responsabilità del direttore responsabile e degli altri soggetti titolari di obblighi di sicurezza e che **l'ampliamento o la modifica dell'attività estrattiva può imporre una corrispondente rivalutazione delle condizioni di sicurezza**, anche al fine di prevenire eventi che possano coinvolgere persone estranee al cantiere.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. GENTILI Andrea - Presidente

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. GIORGIANNI Giovanni - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Relatore

Dott. AMOROSO Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso straordinario proposto da A.A., nato a S il (Omissis),

avverso la sentenza del 20 - 05 - 2025 della Corte di cassazione;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Monferini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

letta la memoria trasmessa dall'avvocato Salvatore Casarrubia, difensore di fiducia di A.A., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

1. A.A., tramite il suo difensore e procuratore speciale, ha proposto ricorso straordinario in relazione alla sentenza n. 24140 del 20 maggio 2025, con cui la Quarta Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23 aprile 2024; con tale pronuncia, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese del 2 marzo 2020, previa assoluzione dal reato di inquinamento ambientale di cui al capo 2 e previa riqualificazione del delitto di provocata frana ex art. 426 cod. pen. di cui al capo 1 in

quello di disastro colposo innominato di cui all'art. 449 cod. pen., era stata rideterminata in anni 2 di reclusione la pena inflittagli in primo grado (con concessione della sospensione condizionale della pena).

2. Con l'unico motivo di doglianza, la difesa evidenzia che la Quarta Sezione, nel dichiarare inammissibile il terzo motivo del ricorso di A.A., è incorsa in un errore di fatto, consistito nell'aver indebitamente ritenuto che la doglianza relativa all'inquadramento dei doveri del responsabile (e alla mancanza di una posizione di garanzia sul rispetto dei confini della cava) non fosse oggetto di specifico motivo di gravame in appello, posto che la sentenza della Corte di appello aveva dedicato un'apposita sezione alla posizione di garanzia del dott. A.A., analizzando i profili di responsabilità connessi al suo ruolo e ai suoi doveri di vigilanza, inclusi quelli relativi al rispetto dei limiti di coltivazione. L'analisi della Corte di appello presuppone logicamente che la questione sia stata devoluta alla sua cognizione, il che in effetti è avvenuto con l'atto di appello, in particolare con la doglianza riguardante l'esatta perimetrazione dei doveri del direttore responsabile e l'inapplicabilità di una responsabilità per omessa vigilanza sui confini della cava, con specifico riferimento all'art. 6 del D.P.R. n. 128 del 1959, con la conseguenza che la posizione di garanzia del dott. A.A. doveva ritenersi limitata alla sicurezza sul lavoro.

Di qui la svista processuale della sentenza di legittimità, che ha fondato la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di ricorso su un fatto smentito dalle risultanze processuali.

2.1. Con memoria trasmessa il 2 aprile 2026, l'avvocato Salvatore Casarrubia, difensore di fiducia di A.A., nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone gli argomenti.

Diritto

Il ricorso è infondato.

1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193), secondo cui l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. In definitiva, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145). È stato altresì precisato (cfr. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Rv. 283667) che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito.

2. Orbene, alla luce di tali premesse interpretative, l'odierno ricorso non può essere accolto. Ed invero la censura difensiva si incentra essenzialmente sulla declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di ricorso, senza tuttavia considerare che tale rilievo non incide in termini decisivi sulla tenuta complessiva della motivazione della sentenza della Quarta Sezione che, dopo aver rilevato che la doglianza sull'asserita violazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 128 del 1959 non fu devoluta con l'atto di appello, ha precisato (a pagina

9) che "la norma precettiva di cui si assume l'erronea applicazione non è stata posta dalla Corte territoriale a fondamento dell'affermata responsabilità di A.A. in ordine al delitto ritenuto in concreto configurabile". In effetti, nella disamina dei precedenti motivi di ricorso, i giudici di legittimità hanno osservato che, in relazione al tema del giudizio di colpevolezza dell'imputato, riferito al movimento franoso che ha interessato la cava appartenente alla compagine societaria gestita dai coimputati B.B. e C.C., le valutazioni compiute dalla Corte territoriale erano immuni da censure, essendo stato accertato che il dottor A.A. rivestiva la qualità di direttore responsabile della cava, giusta nomina in atti sottoscritta da B.B. e depositata il 17 gennaio 2013 presso il distretto minerario. Dunque, in tale veste il dottor A.A. avrebbe dovuto vigilare su quanto avveniva nella cava, per cui era indubbio che l'aver consentito che si eccedesse oltre i limiti della coltivazione della cava, estraendo con mezzi meccanici ingenti quantità di materiale anche dove ciò non era consentito, ha alterato i parametri della sicurezza in quel cantiere, a discapito non solo dei lavoratori, ma anche dei soggetti esterni a tale ambito lavorativo. I giudici di merito avevano quindi sottolineato che, nella sua specifica qualità, il ricorrente avrebbe dovuto richiedere non solo il rispetto dei confini di coltivazione della cava, ma, in ogni caso, che venissero apprestati nuovi modelli di sicurezza parametrati all'effettiva consistenza ed estensione dell'attività di estrazione, predisponendo nuovi studi ed elaborazioni che accertassero la stabilità delle aree e dei versanti interessati, per cui è stato ritenuto penalmente rilevante dai giudici di merito, in termini di cooperazione colposa, il fatto che il dottor A.A. abbia omesso tali adempimenti, consentendo il dissennato sfruttamento della cava.

2.1. Orbene, sia nell'originario ricorso per cassazione, sia nell'odierno ricorso straordinario, è mancato un adeguato confronto con le pertinenti considerazioni della Corte territoriale, scaturite da un'attenta ricostruzione dei fatti fondata sulla perizia disposta dal G.U.P. in sede di rito abbreviato, perizia invero non contestata, per cui diventa oggettivamente non indispensabile approfondire la questione relativa alla specificità del motivo di appello concernente la violazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 128 del 1959, posto che il tema è destinato a rimanere sullo sfondo, a fronte delle esaurienti e razionali argomentazioni dei giudici di merito, ragionevolmente avallate dai giudici di legittimità, in punto di individuazione della posizione di garanzia del ricorrente e di attribuzione allo stesso della corresponsabilità colposa rispetto allo specifico evento contestato.

3. In assenza di alcun reale errore percettivo da parte della Quarta Sezione, il ricorso straordinario proposto nell'interesse di A.A. deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 aprile 2026.

Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2026.